

OGGETTO: Presa d'atto sentenza Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, n.1063/2012 emessa in favore della CEM S.p.A. (DS48) c/ ASL NA3 Sud su D.I. n.1584/2008.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOC SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA
DI BASE ASL NAPOLI 3 SUD**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base aziendale e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa, della stessa resa dal medesimo Dirigente proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs 30.6.2003 n.196, con la consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità di cui al presente atto ai principi di cui alla Legge 06.11.2012 n.190;

PREMESSO:

- Che la Struttura temporaneamente accreditata "CEM S.p.A.", con sede in Via Pomigliano – Somma Vesuviana (NA), insiste sul territorio del Distretto Sanitario n.48 di questa Azienda Sanitaria Locale;
- Che la surrichiamata Società inoltrava Decreto Ingiuntivo n.1584/2008 reclamando crediti relativi a prestazioni di Degenza erogate da Marzo a Settembre 2007, (All.1);
- Che in data 19.9.2012 il Responsabile Servizio AA.LL. aziendale con nota prot. n.2285/AALL, trasmetteva la sentenza del Tribunale di Nola – II Sez. Civile n.1063/2012 su D.I. n.1584/2008 relativa alla precitata Società, nota completa allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale al Direttore Distretto Sanitario n.48 ed al Responsabile del Servizio GEF (All.2), con la quale comunicava **"...il Giudice ha condannato la ASL al pagamento della sorta capitale di E.98.460,86, pertanto si chiede di relazionare, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, se detta somma è dovuta, in caso contrario dovrà proporsi atto di appello."**;
- Che in data 05.10.2012 il Direttore del Distretto Sanitario n.48, Dr. Domenico Russo, con nota prot. n.8696/DS48 relazionava in merito alla sentenza n.1063/2012 (All.3), nota allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Che in data 25.01.2013 il Responsabile Servizio AA.LL. aziendale con nota prot. n.314/AALL, comunicava al Direttore Distretto Sanitario n.48 **"da una attenta lettura della sentenza e della predetta nota a firma del Dott. Russo, non emergono validi motivi di appello..."** nota allegata al presente atto quale atto integrante e sostanziale, e trasmessa a questa UOC dal Direttore DS48 con nota prot. n.7559 del 24.7.'13 (All.4);
- Che in data 30.7.'13 il Direttore Distretto Sanitario n.48 con nota prot. n.7779/DS48 trasmetteva a questa UOC la Sentenza Tribunale Civile di Nola n.1063/2012 su D.I. n.1584/2008 CEM allegata alla presente (all.5);

CONSIDERATO:

- Altresì, che storicamente l'acquisizione delle fatture avveniva da parte del Distretto Sanitario competente per territorio, che è storicamente responsabile di tutti i controlli di rito (sanitari, amministrativo-contabili, sulla appropriatezza, in relazione alla documentazione autorizzativa della Struttura, della COM della struttura medesima, etc...) sulle prestazioni erogate dalle Strutture Temporaneamente Accreditate, e successivamente della compilazione della liquidazione tecnica nella quale viene riportato l'importo liquidabile (fatturato al netto delle contestazioni rilevate) per ciascuna mensilità;

VISTA:

- La nota a firma del Direttore Generale aziendale prot. n.51179 del 17.7.'13 allegata alla presente (All.6);

TENUTO CONTO:

- Dell'istruttoria condotta dal Direttore Servizio GEF aziendale a seguito della summenzionata nota prot. n.2285/2012 e riscontrata con nota prot. n.3863/GEF del 25.7.'13 (All.7), parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale comunica **"... si rileva un contestato di E.10.716,30 per**



A

in appropriatezza per la quale si emetterà relativa nota di debito; parimenti all'importo di E.11.772,29 quale importo per chiusura fatture DRG periodo marzo/settembre 2007.", e dalla quale si rileva un residuo sulle fatture per Degenze da Marzo a Settembre 2007 di **E.120.949,44** al quale deve essere sottratto l'importo contestato di **E.10.716,30** ($120.949,44 - 10.716,30 = 110.233,14$), e per chiudere definitivamente le precitate fatture in aderenza al dettato del Giudice adito ($110.233,14 - 98.460,85$ importo concesso dal Giudice= $11.772,29$) verrà emessa ulteriore nota debito per **E.11.772,29**;

- Della nota prot. n.831/AALL del 06.3.'13 a firma del Direttore Servizio Affari Legali di questa Azienda ad oggetto "**Sentenze TAR Campania nn.5224/2012 e n.5229/2012 CEM, trasmissione sentenza n.6224/2009 e riscontro nota prot. n.1929 del 21.2.2013 del Direttore Distretto n.48. Parere**", trasmessa a questa UOC dal Direttore DS48 con nota prot. n.7560 del 24.7.'13, con la quale dopo ampia escussione il Direttore Servizio Affari legali conclude "*i provvedimenti impugnati, non essendo stati annullati dalla sentenza, sono legittimi, ed in quanto tali, esecutivi, per cui il Responsabile del Distretto, anche in considerazione del fatto che non è stata concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I. n.725/2009, può procedere subito al recupero degli importi contestati. Tanto si trasmette per il seguito di competenza.*", per quanto innanzi rappresentato e rilevato che "**il Direttore del Distretto Sanitario n.48 ha chiesto emissione di nota di credito di E.227.110,06-per conguaglio RTU 2007/2008 ed applicazione dello sconto tariffario...**" (All.8), allegata alla presente quale atto integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- Di dover prendere atto della Sentenza n.1063/2012 del Tribunale di Nola – II Sez. Civile con la quale il Giudice adito "*così provvede: - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1584/2008...- condanna la ASL NA4, in persona del Direttore generale p.t., al pagamento in favore del Centro Factoring S.p.A. di E.98.460,85...*", nonché di tutti gli atti correlati e richiamati nel presente atto; e delle summenzionata e allegata nota a firma del Direttore GEF prot. n.3863/GEF del 25.7.'13; e per l'effetto liquidare l'importo di **E.98.460,85**; la liquidazione delle spese di giudizio, per compenso difensivo, oltre IVA e CPA come per legge attiene al Servizio GEF Aziendale al quale si rimanda;

Altresì, di dover prendere atto della nota prot. n.831/AALL del 06.3.'13 a firma del Direttore Servizio Affari legali di questa Azienda ad oggetto "**Sentenze TAR Campania nn.5224/2012 e n.5229/2012 CEM, trasmissione sentenza n.6224/2009 e riscontro nota prot. n.1929 del 21.2.2013 del Direttore Distretto n.48. Parere**", trasmessa a questa UOC dal Direttore DS48 con nota prot. n.7560 del 24.7.'13, con la quale dopo ampia escussione il Direttore Servizio Affari legali conclude "*i provvedimenti impugnati, non essendo stati annullati dalla sentenza, sono legittimi, ed in quanto tali, esecutivi, per cui il Responsabile del Distretto, anche in considerazione del fatto che non è stata concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I. n.725/2009, può procedere subito al recupero degli importi contestati. Tanto si trasmette per il seguito di competenza.*", per quanto innanzi rappresentato e rilevato che "**il Direttore del Distretto Sanitario n.48 ha chiesto emissione di nota di credito di E.227.110,06-per conguaglio RTU 2007/2008 ed applicazione dello sconto tariffario...**"; per l'effetto di recuperare dall'importo di E.227.110,06 dovuto dalla CEM, l'importo di E.98.460,85 da corrispondersi per la sentenza n.1063/2012; pertanto residua l'importo di **E.128.649,21 a ns credito** importo che verrà recuperato con separato atto.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE


- Di prendere atto della Sentenza n.1063/2012 del Tribunale di Nola – II Sez. Civile con la quale il Giudice adito "*così provvede: - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1584/2008...- condanna la ASL NA4, in persona del Direttore generale p.t., al pagamento in favore del Centro Factoring S.p.A. di E.98.460,85...*", nonché di tutti gli atti correlati e richiamati nel presente atto; e delle summenzionata e allegata nota a firma del Direttore GEF prot. n.3863/GEF del 25.7.'13; e per l'effetto liquidare l'importo di **E.98.460,85**; la liquidazione delle spese di giudizio, per compenso difensivo, oltre IVA e CPA come per legge attiene al Servizio GEF Aziendale al quale si rimanda;
- Altresì, di prendere atto della nota prot. n.831/AALL del 06.3.'13 a firma del Direttore Servizio Affari Legali di questa Azienda ad oggetto "**Sentenze TAR Campania nn.5224/2012 e n.5229/2012 CEM, trasmissione sentenza n.6224/2009 e riscontro nota prot. n.1929 del**



M

21.2.2013 del Direttore Distretto n.48. Parere", trasmessa a questa UOC dal Direttore DS48 con nota prot. n.7560 del 24.7.'13, con la quale dopo ampia escussione il Direttore Servizio Affari legali conclude "*i provvedimenti impugnati, non essendo stati annullati dalla sentenza, sono **legittimi**, ed in quanto tali, **esecutivi**, per cui il Responsabile del Distretto, anche in considerazione del fatto che non è stata concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I. n.725/2009, può procedere subito al recupero degli importi contestati. Tanto si trasmette per il seguito di competenza.*", per quanto innanzi rappresentato e rilevato che "*il Direttore del Distretto Sanitario n.48 ha chiesto emissione di nota di credito di E.227.110,06-per conguaglio RTU 2007/2008 ed applicazione dello sconto tariffario...*"; per l'effetto di recuperare dall'importo di E.227.110,06 dovuto dalla CEM, l'importo di E.98.460,85 da corrispondersi per la sentenza n.1063/2012; pertanto residua l'importo di **E.128.649,21 a ns credito** importo che verrà recuperato con separato atto.

Il Dirigente Responsabile UOC Serv. Ass. San. di Base
Dr.ssa Antonietta SICILIANO



IL DIRETTORE GENERALE


Preso atto delle dichiarazioni di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Dirigente Responsabile UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo d'Azienda

DELIBERA


- Di prendere atto della Sentenza n.1063/2012 del Tribunale di Nola – Il Sez. Civile con la quale il Giudice adito "*così provvede: - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1584/2008...- condanna la ASL NA4, in persona del Direttore generale p.t., al pagamento in favore del Centro Factoring S.p.A. di E.98.460,85...*", nonché di tutti gli atti correlati e richiamati nel presente atto; e delle summenzionata e allegata nota a firma del Direttore GEF prot. n.3863/GEF del 25.7.'13; e per l'effetto liquidare l'importo di **E.98.460,85**; la liquidazione delle spese di giudizio, per compenso difensivo, oltre IVA e CPA come per legge attiene al Servizio GEF Aziendale al quale si rimanda;

- Altresì, di prendere atto della nota prot. n.831/AALL del 06.3.'13 a firma del Direttore Servizio Affari legali di questa Azienda ad oggetto "Senteze TAR Campania nn.5224/2012 e n.5229/2012 CEM, trasmissione sentenza n.6224/2009 e riscontro nota prot. n.1929 del 21.2.2013 del Direttore Distretto n.48. Parere", trasmessa a questa UOC dal Direttore DS48 con nota prot. n.7560 del 24.7.'13, con la quale dopo ampia escussione il Direttore Servizio Affari legali conclude "*i provvedimenti impugnati, non essendo stati annullati dalla sentenza, sono **legittimi**, ed in quanto tali, **esecutivi**, per cui il Responsabile del Distretto, anche in considerazione del fatto che non è stata concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I. n.725/2009, può procedere subito al recupero degli importi contestati. Tanto si trasmette per il seguito di competenza.*", per quanto innanzi rappresentato e rilevato che "*il Direttore del Distretto Sanitario n.48 ha chiesto emissione di nota di credito di E.227.110,06-per conguaglio RTU 2007/2008 ed applicazione dello sconto tariffario...*"; per l'effetto di recuperare dall'importo di E.227.110,06 dovuto dalla CEM, l'importo di E.98.460,85 da corrispondersi per la sentenza n.1063/2012; pertanto residua l'importo di **E.128.649,21 a ns credito** importo che verrà recuperato con separato atto
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- Il Direttore UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base, sarà responsabile in via esclusiva dell'esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dr. Giuseppe RUSSO



Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dr. Salvatore PANARÒ



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA



Dep. Aldo Moro - sett. 07
+80% opp. - sett. '07

AU. 1



Area Funzionale Affari Legali
Via Nazionale delle Puglie Insediamento ex L.219/81
80038 Pomigliano D'Arco (NA)
Tel. 081.317.30.62 - Fax 081.317.31.71

Prot.n. 3807

Del. 08/08/08

Prot. 3260/e
del 25/8/08

Al Direttore Responsabile
del Distretto Sanitario n.76
→ Al Direttore Responsabile del
Servizio Assistenza Sanitaria di Base
Al Responsabile dell'Area Funzionale
Contabilità e Bilancio

Oggetto: Tribunale di Nola – Decreto Ingiuntivo n° 1584/08 - C.E.M. c/ASL NA 4.

Unitamente alla presente si trasmette in copia il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, e si chiede di far conoscere alla scrivente Area **10 giorni prima del termine per proporre opposizione**, ogni notizia utile circa la veridicità del credito azionato, eventuali contestazioni sollevate e comunicate al Centro, avendo cura di allegare alla relazione copia dell'atto con il quale sono state notificate dette contestazioni, con gli estremi della notifica, nonché copia dell'eventuale nota di credito emessa dal Centro, inoltre, nel caso in cui le somme reclamate non dovessero risultare dovute in tutto, o in parte perché eccedenti la COM, o il tetto di spesa, o il tetto di branca, si chiede di trasmettere la documentazione probatoria necessaria a dimostrare all'Autorità Giudiziaria adita che le somme non sono liquidabili, infine si chiede di conoscere la situazione contabile del Centro.

Nel caso in cui, alcun controllo sia stato ancora effettuato sulla distinta riepilogativa e sulla fattura, si invitano i servizi in indirizzo a provvedere a tanto, comunicando, nei termini di cui innanzi, i risultati della verifica, **atteso che decorso il termine di 40 giorni per proporre opposizione, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo.**

Nel caso in cui le somme richieste dovessero risultare dovute, si invita a procedere alla liquidazione delle stesse, al fine di evitare la soccombenza dell'Azienda, e quindi che si formi il titolo esecutivo, dal momento che, da un attento esame dei ricorsi, non emergono motivi di opposizione formale, avendo cura di comunicare l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte, trasmettendo copia della delibera o del mandato di pagamento.

Per Il Responsabile dell' U.O
Contenzioso Amministrativo
Avv. Rosa Anna Peluso

7366 4/8/08
AA del.

COPIA

N. 1584/08 P.I.
N. 1926/08 Cron.
N. _____
N. 943/08

TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Ill.mo Signor Presidente

la "C.E.M." S.p.A. Casa di Cura S. Maria del Pozzo, in persona del rappresentante legale dott.ssa Vittoria Montone, con sede in Somma Vesuviana (NA) alla Via Pomigliano, 40, P. Iva: 03040121216, rappresentata e difesa dall' avv. Maria Giordano, presso la quale elettivamente domicilia in Ottaviano alla via Piazza n. 17, giusta procura a marginè del presente atto

Procura
Avv. Maria Giordano
nella mia qualità Vi
delego a rappresentare e
difendere il centro
ricorrente nel presente
giudizio. Vi conferisco
tutte le facoltà di legge ivi
comprese quella di
sottoscrivere atti,
chiamare in causa terzi,
assistermi nella eventuale
fase esecutiva. Ho
ricevuto le informazioni
previste dall'art. 10 L.
675/96 in ordine al
trattamento dei dati
personali e presto il
consenso al trattamento e
diffusione di tali dati per
lo svolgimento del
mandato affidato Vi.
Ratifico sin da ora il
Vostro operato eleggendo
domicilio presso di Voi in
Ottaviano alla Via
Piazza,17

PREMESSO

- a) che la Casa di Cura espleta attività di riabilitazione ambulatoriale e degenza in regime di accreditamento provvisorio ex d. lgs. n. 502/1992 e art. 6, 6° comma, l. n. 724/1994 nell'ambito territoriale della ASL NA 4;
- b) che la ricorrente vanta nei confronti dell'A.S.L. NA 4 un credito residuo da riscuotere pari a € 2.972.017,65 quale corrispettivo delle prestazioni di Degenza erogate da marzo a settembre dell'anno 2007 in favore degli assistiti del S.S.N.;
- c) che per tali prestazioni la Casa di Cura ha emesso regolari fatture ;
- d) che l'ASL NA 4 ha liquidato solo parte degli importi contenuti nelle fatture relative alle prestazioni di degenza rese da marzo a maggio 2007 per cui la struttura ricorrente chiede il credito residuo pari a € 433.130,12 ;

Maria Giordano
il
Maria Giordano



TRIBUNALE DI NOLA
BUOLO GENERALE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29.01.08 7-8
IL CANCELLIERE

Azienda Sanitaria Locale N4
PROT. 0015031
DEL 29/07/2008 ora 13:41

e) che la Cem S.p.A. chiede l'importo del 80% per le fatture relative alle prestazioni rese da agosto a settembre 2007;

f) che la struttura ricorrente ha diffidato e messo in mora l'ASL NA 4 al pagamento delle prestazioni *de quibus*;

e) che ad oggi, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 4 è rimasta inadempiente;

f) che su tutte le somme richieste vanno corrisposti gli interessi legali a decorrere dai singoli atti di diffida e messa in mora al soddisfo anche nella misura fissata dal D.lgs. 231/2002;

Tutto quanto sopra premesso, poiché il credito è fondato su prova scritta, la casa di cura "C.E.M." S.p.A. Casa di Cura S. Maria del Pozzo" come sopra rappresentata e domiciliata, con riserva di agire per il risarcimento del danno, ricorre alla S.V. Ill.ma e, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.,

CHIEDE

di voler ingiungere all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 4, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Nazionale delle Puglie, di pagare in favore della società ricorrente la somma di € 2.972.017,65 oltre interessi legali dalle messe in mora fino al soddisfo, anche nella misura fissata dal D.lgs. 231/2002 oltre alle spese, ai diritti ed agli onorari della presente procedura.


Deposita con il fascicolo i seguenti documenti :1) Prova del provvisorio accredito con l' ASL NA 4; 2) Fatture relative all'attività svolta ; 3) Messe in mora; 4) Estratto notarile autentico

delle fatture; 5) Nota spese.

Ai sensi dell'art. 9 L. 488/99 e s.m. e i., il valore della presente
controversia è di € 2.972.017,65

Ottaviano,

Avv. Maria Giordano





TRIBUNALE DI NOLA

IL GIUDICE

Letto il su esteso ricorso;
vista la documentazione allegata;
rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta;
ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;
visti gli artt.633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

Alla ASL NAPOLI 4, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in ricorso, di pagare in favore del ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 2.972.017,65 per le causali di cui al ricorso, oltre gli interessi legali dalla data della messa in mora (come documentata in atti per le singole mensilità) al saldo, nonché le spese del presente procedimento, liquidate in euro 565,00 per spese vive, euro 777,00 per diritti, euro 1800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Avverte il debitore che nello stesso su indicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Nola, 18/6/08

TRIBUNALE DI NOLA
Depositato in Cancelleria
Nola, il 20 GIU 2008
IL CANCELLIERE
Tommasina

IL GIUDICE
dr. ssa Barbara Gargia

aye

A

2137523-07-08
2137523-07-08

La presente copia, conforme al suo originale, è composta di

N.ro / facciate e si rilascia a richiesta di Av. Jordan

Nola, li 24.7.08



Il Direttore di Cancelleria

Tomassina Del...

Relete di notifica ad istante dell' avv. Maria
Giuliano si notifica a
ASL NA 4, in persona del legale rapp. p. t.
domiciliato in Pomigliano D'Arco alla Via
Mossale delle Paglie, Ed. n. 219/81

CANTIERI

TRIBUNALE DI NOLA
RELAZIONE DI NOTIFICA

Destinatario: ASL NA 4 POMIGLIANO D'ARCO

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto al Tribunale di Nola, ho notificato l'atto che precede ad
esso intimato mediante consegna di copia a mani.

capace e convivente t.q. che si incarica della consegna stante
la sua momentanea assenza in busta chiusa e sigillata.

A mani dell'imp.to F. BOVA

t.q., ivi addetto, incaricato alla ricezione atti.

Li 29 LUG 2008

Michele Ziccardi
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI NOLA

RA

All-2



Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Area Funzionale Affari Legali
U.O. S. Contenzioso Amministrativo
Responsabile: Avv. Peluso Rosa Anna
Via Nilde Iotti - Pomigliano D'Arco (NA)
Tel 0813173134; fax 0813173044-3171;
E-mail Pec - ra.peluso@pec.aslnapoli3sud.it
Sito: www.aslnapoli3sud.it

Prot. n. 2285

Del. 19-09-2012



Al Direttore Responsabile del
Distretto Sanitario n. 48
Dott. Russo
Al Responsabile del Servizio GEF
Dott. Sabino
Sede

Oggetto: D.I. n. 1584/2008 CEM . Sentenza n. 1063/2012.

Unitamente alla presente, e per il seguito di competenza, si trasmette la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Nola ha accolto l'opposizione ed ha revocato il Decreto Ingiuntivo in epigrafe indicato. Tuttavia il Giudice ha condannato l'ASL al pagamento della sorte capitale di €. 98.460,86, pertanto si chiede di relazionare, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, se detta somma è dovuta, in caso contrario dovrà proporsi atto di appello.

Il Responsabile dell'U.O.S.
Contenzioso Amministrativo
Avv. Peluso Rosa Anna

Il Responsabile dell'Area
Funzionale Affari Legali
Avv.to Chiaro Biase

sentenzi dell'art. 200 T.U. 1988
Nola... 04 LUG 2012
Il Responsabile



N. 1063/2012
N. 4439
M. 15/6
N. 8767/08
Cron.
Rep.
R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Fabio Maffei, ha pronunciato la seguente sentenza, riservata all'udienza del 10 gennaio 2012, nella causa avente nrg. 876772008

TRA

Asl Napoli 4, in persona del direttore generale p.t., elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco, alla via Nazionale delle Puglie complesso edilizio ex lege 219/1981, rappresentata e difesa dagli avv.ti Peluso Rosa Anna e Di Biase Chiara, come da mandato a margine all'atto di citazione introduttivo;

Attrice - Opponente

E

CEM S.p.a. Casa di Cura Santa Maria del Pozzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Giordano, presso cui elettivamente domiciliata, in Ottaviano, alla via Piazza n. 17, giusta procura in atti;

Convenuta - Opposta

NONCHÉ

S.p.a. Centro factoring, con sede in Firenze alla via Leonardo da Vinci n. 20, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Malesci e dall'avv.to Maria Giordano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Ottaviano alla via Piazza n. 17, giusta mandato a margine della comparsa di intervento.

Terza interventrice

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1584/2008 reso dal Tribunale di Nola il 20 giugno 2008 e notificato in data 29.7.2008;





Conclusioni; come da verbale del dieci gennaio 2012;

=====

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Asl Napoli 4, in persona del direttore generale p.t., si opponeva all'epigrafato decreto con cui veniva ad essa ingiunto il pagamento in favore dell'odierna opposta della somma di € 2.972.017,65, oltre interessi e spese, per prestazioni da questa rese in regime di convenzione dal mese di marzo 2007 al mese di settembre dello stesso anno. All'uopo deduceva:

- che il centro non aveva diritto alle somme richieste per aver ceduto, con atto del 22.5.2008 tutti i crediti da esso maturati per la causale indicata in ricorso al Centro Factoring S.p.a.


- di aver parzialmente estinto, mediante pagamenti eseguiti direttamente alla cessionaria, la maggior parte del credito ingiunto, residuando ancora soltanto la somma di € 434.210,84:

- che tale ultima somma non era interamente dovuta, poiché dovevano dalla stessa detrarsi, da un lato, l'importo di € 10.716,30, stante le contestazioni mosse alla società opposta in merito al rimborso richiesto per ricoveri non autorizzati e, dall'altro, l'importo di € 118.962,60 corrispondente alla regressione tariffaria, applicata stante l'avvenuto concorso della società opposta al superamento del tetto di spesa per macro area, come determinata nella misura del 5.77%;

- che sicuramente non potevano essere pretesi dalla società opposta gli interessi nella misura richiesta dal Dlgs. 231/2002.

Su tali basi chiedeva:

- dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e, conseguentemente, illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto



no int.



ingiuntivo, per essere dovuto il minor importo di € 304.531,00;

- vinte le spese di lite.

Radicalità la lite, si costituiva l'opposto centro, il quale si opponeva all'avverso dedotto, di cui chiedeva l'integrale rigetto. Nel dettaglio, pur ammettendo i pagamenti parziali eseguiti dalla azienda opponente, nel ribadire la propria *legittimazione ad causam*, denegava non solo la fondatezza delle sollevate contestazioni, ma anche di aver concorso al superamento del tetto di spesa.

Istruita la causa, interveniva nel processo, ex art. 111 c.p.c., la Centro Factoring S.p.a., in qualità di cessionaria dei crediti oggetto della notificata ingiunzione di pagamento, domandando la condanna in suo favore dell'ASL Na 4 relativamente all'importo da quest'ultima non ancora corrisposto per le prestazioni indicate nel ricorso monitorio, ammontante ad € 217.423,45.

Pertanto, precisate dalle parti le conclusioni, la stessa all'udienza del 10.1.2012, era riservata in decisione, con termine per comparse e note.

2. Questioni Pregiudiziali.

Va in primo luogo affermata la *legittimazione ad causam* della CEM S.p.a. Casa di Cura Santa Maria del Pozzo, benché quest'ultima abbia, con atto registrato in data 22.5.2008 e notificato all'azienda opponente in data 30.5.2008, ceduto i crediti oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo alla S.p.a. Centro Factoring.

Ed infatti, soltanto con la notificazione alla azienda debitrice, avvenuta in data 30.5.2008, dell'atto di cessione del credito è divenuta efficace nei confronti dell'ente la successione nel diritto di credito controverso, sicché essendo tale notificazione avvenuta quanto la lite era già pendente (data deposito del ricorso



29.1.2008), essa non ha inciso sulla legittimazione delle parti, trovando applicazione il principio sancito dall'art.111 c.p.c. secondo cui se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie.

Si consideri, infatti, che, sebbene il comma 3 dell'art. 643 c.p.c. preveda che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto (nella specie avvenuta in data 29.7.2008), gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso (cfr., Cassazione civile, sez. un., 01/10/2007, n. 20596).

In ogni caso, nella presente controversia l'intervento della società concessionaria ha comportato che l'eventuale pronuncia di condanna da emettersi all'esito della lite deve essere pronunciata a favore di quest'ultima, essendo ampiamente condiviso il principio secondo cui, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 comma 3 c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa" (cfr., Cassazione civile, sez. un., 03/11/1986, n. 6418).

Sempre in limine, va ancora rilevato che il rapporto tra la società opposta e Asi debba ricostruirsi in termini di natura concessoria (Cassazione civile, sez. un., 02 luglio



2005, n. 14335), con la conseguenza che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ad esclusione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Ora, non ignora il Tribunale che, come affermato dal Supremo collegio (sez. un. 28 ottobre 1981, n. 5631, e n. 5632; 11 febbraio 1982, n. 837, e 5 novembre 1998, n. 11090), la giurisdizione del giudice adito debba essere accertata in base alla domanda, così come proposta dall'attore, prescindendo da ogni indagine sulla fondatezza o meno della questione di merito con essa prospettata, sicché le contestazioni e le eccezioni sollevate dal convenuto possono eventualmente condurre, se fondate, al rigetto di essa nel merito ma sono del tutto ininfluenti ai fini dell'affermazione o della negazione della giurisdizione.

Il tutto con la precisazione che, ai fini della determinazione della giurisdizione, non rileva la mera prospettazione operata dall'attore della situazione fatta valere nella controversia, bensì è decisivo il *cd petitum sostanziale*, ovvero la sostanza della pretesa ed i fatti posti a fondamento di essa (Cass., 21 marzo 1997, n. 2509).

Sotto questo profilo merita menzione Cass., 17461/2006, la quale rammenta *"come sia giurisprudenza costante che la giurisdizione si determini sulla base della domanda e che, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene*





identificata"(cfr. sul criterio del "petitum sostanziale" tra le tante: Cass., Sez. Un., 11 aprile 2006 n. 8374; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2003 n. 10243; Cass., Sez. Un., 7 marzo 2003 n. 3508); ed è stato altresì precisato "che l'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di cassazione è in materia di giurisdizione anche giudice di fatto) ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione (la quale - come la competenza - va determinata con riguardo ai fatti allegati dall'attore, essendo in contrario irrilevanti le difese del convenuto) possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata "secundum eventum litis", sicché non esiste alcuna contraddizione logico-giuridica in una sentenza sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la giurisdizione del giudice che l'ha emessa e, in un momento logicamente successivo, valutando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi la sussistenza in concreto del rapporto stesso" (cfr. in tali esatti termini; Cass. 15 febbraio 1994 n. 1470, cui si veda tra le altre: Cass. 14 giugno 2001 n. 8057). Ed a conforto dell'assunto che la statuizione sulla giurisdizione vada in ogni caso tenuta distinta dalla decisione sul merito - si ca non configurasi alcuna incompatibilità logico-giuridica tra la iniziale qualificazione del rapporto ai fini della individuazione del giudice competente e la declaratoria di insussistenza del rapporto stesso intervenuta in un momento successivo con la decisione della controversia all'esito dell'istruttoria - i giudici di legittimità hanno fatto riferimento all'art. 82 c.p.c., commi 2 e 3, e art. 279 c.p.c., ed ancora alla suscettibilità della suddetta statuizione di passare autonomamente in cosa giudicata formale nonché al principio che le sentenze dei giudici di merito non

UD
GRECO

Handwritten signature

Handwritten signature



abbiano pronunciato sulla giurisdizione, proprio perchè non di merito, non sono idonee a spiegare effetti al di fuori del processo in cui sono emesse (cfr. al riguardo in motivazione: Cass., Sez. Un., 15 febbraio 1994 n. 1470 cit., ed ancora Cass. 14 giugno 2001 n. 8057 cit.).

Ne consegue che non possa ignorarsi il condivisibile orientamento per cui vi è comunque giurisdizione del giudice amministrativo ogni qualvolta il giudice, anche al mero fine di riconoscere le spettanze economiche pretese, deve spingersi fino alla considerazione della portata e del contenuto del rapporto concessorio (secondo Cass., SU 5134/97 (est. Carbone) vi è giurisdizione del ga tutte le volte che l'individuazione del contenuto della convenzione rappresenta causa pregiudiziale rispetto a quella riguardamene il pagamento; per Cass. SU 4693/95 le controversie [che non riguardano il puro e semplice pagamento di corrispettivo] inerenti alla portata, all'interpretazione ed all'esecuzione della stessa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: art. 5 primo comma ed art. 7 legge n. 1034 del 1971).

Va rammentato che Cass. SU 256/03 così ha motivato espressamente: le convenzioni tra le U.S.L. e le case di cura (o le minori strutture private), stipulate ai sensi dell'art. 44 della detta legge, hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative; le relative controversie, pertanto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, in primo grado, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ad eccezione delle questioni concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (v. per tutte Cass. Sez. Un. 24 novembre 1994 n. 9971, 27 settembre 1997 n. 9500, 20 febbraio 1999 n. 88). Si è precisato in proposito che rientrano nella



giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che abbiano per oggetto principale la determinazione del contenuto della convenzione, in quanto rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi, e quindi attraggono queste ultime nella propria giurisdizione (v. oltre alla sentenza n. 88-1999 cit. Cass. Sez. Un. 12 marzo 1999 n. 122, 22 ottobre 2001 n. 12940; cfr. anche Cass. Sez. Un. 19 marzo 1999 n. 163, con particolare riferimento all'ipotesi in cui si discute della legittimità del potere della USL di subordinare alla sua autorizzazione l'accesso alle prestazioni sanitarie.

Ora è ad opinarsi che alla stregua della domanda proposta in monitorio, restando sul punto irrilevanti le eccezioni sollevate dalla parte opponente, la presente controversia non involga anche il contenuto del rapporto concessorio concorrente fra le parti, nel senso che non ha ad oggetto principale la determinazione del contenuto della convenzione. Contenuto della convenzione, di cui non è richiesto l'accertamento, e che, dunque, non rappresenta causa pregiudiziale rispetto a quella riguardante il pagamento dei corrispettivi, costituente, invece, il petitum sostanziale della presente controversia.

Non vi sono allora i collegamenti nell'ambito della sostanza della pretesa ed dei fatti posti a fondamento di essa per attribuire la opposizione de qua alla giurisdizione del g.a..

Resta allora irrilevante la circostanza per cui l'Asl evocata in giudizio abbia contestato alcuni elementi attinenti alla concessione, non rendendo così pacifici i termini del rapporto di affidamento. Infatti, essendo stata avanzata una mera domanda di adempimento di un credito pecuniario, le questioni che stanno a monte di essa possono essere qui prese in considerazione al solo

COPIA
DIREZIONE
ECONOMICA



come mere questioni pregiudiziali aventi carattere tecnico. Si rammenta che per la pregiudiziale in senso tecnico si indica una situazione che, pur rappresentando un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, è tuttavia distinta e indipendente dal fatto costitutivo sul quale si fonda tale effetto.

Tale situazione, poiché non concerne l'oggetto del processo, è solamente passibile di accertamento in via incidentale, ammenoché, come si è detto sopra, per legge o a seguito di apposita domanda formulata da una delle parti (a titolo di riconvenzionale nella fattispecie non proposta) non sia richiesta una decisione con efficacia di giudicato (nel qual caso, qualora tutta la decisione appartenga alla competenza di un giudice superiore, la questione pregiudiziale assume la denominazione di causa pregiudiziale).

allora di tutta evidenza che non ricorre nella fattispecie la ipotesi di "pregiudiziale in senso logico", la quale ricorre allorché il fatto costitutivo del diritto che si fa valere davanti al giudice (c.d. punto pregiudiziale) o, come si sostiene in dottrina, "il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio", donde l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico - giuridico della pronuncia medesima (c.d. giudicato implicito: cfr. Cass. 13 febbraio 1993 n. 1811, Cass. 18 gennaio 1982 n. 576 e Cass. 11 febbraio 1988 n. 1473).

3. Prova del credito ingiunto.

Affermata la giurisdizione del giudice ordinario nella soggetta materia, può passarsi all'esame del primo motivo di opposizione con cui l'ASL ha contestato l'azionata pretesa creditoria essendo quest'ultima, a suo tempo,



insufficientemente provata dalle sole fatture esibite nella fase monitoria.

L'assunto è privo di pregio

Ed infatti, se la prova dell'esistenza del rapporto di convenzionamento può desumersi dalle stesse difese dall'ASL opponente, avendo quest'ultima non solo fatto valere in compensazione un controcredito (regressione tariffaria) derivante dal medesimo rapporto, ma anche prodotto una documentazione dalla quale risulta che la società opposta è annoverata tra quelle considerate ai fini della determinazione dell'eventuale superamento del tetto di spesa assegnato a ciascuna macroarea, - circostanza incompatibile con l'ipotesi che essa non sia accreditata tra quelli convenzionati -, la prova delle prestazioni eseguite, da parte dell'opposta, è, parimenti, ritenersi essere stata fornita, anche in questa sede, mediante il deposito delle fatture, contenenti il riepilogo delle prestazioni rese.

Se, infatti, le distinte riepilogative sono atti unilaterali del richiedente, è anche vero che il rapporto tra il centro e la A.S.L. non si connota secondo il normale standard privatistico, ma secondo modelli derogatori, normativamente previsti, per cui da un lato la ricorrente, consegnando all'azienda la propria distinta riepilogativa, assolve l'onere di documentazione ad essa spettante, e dall'altro è l'ente pubblico il soggetto in possesso di tutti gli elementi per il controllo della veridicità e coerenza delle indicazioni in esse contenute, per cui in assenza di una circostanziata contestazione degli elementi che inficiano la documentazione fornita dal creditore, quest'ultima deve essere considerata prova sufficiente del diritto di credito vantato.

=====



Pagamento Parziale.

Il tema della lite si sostanziava, al momento della opposizione della domanda ingiuntiva, nella condanna dell'ASL NA 4 al pagamento di corrispettivi spettanti all'opposta società per le prestazioni sanitarie erogate in favore di suoi assistiti nei mesi da marzo a settembre 2007.

Tuttavia, non è contestato tra le parti che nel corso del giudizio l'Asl abbia eseguito una serie di versamenti in favore direttamente della società cessionaria del credito, tali da ridurre la sua esposizione debitoria fino alla minore somma di € 217.423,45 (comparsa conclusoriale della Centro Factoring S.p.a.).

Cio posto, è noto come in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio, imponga la revoca del decreto opposto e l'emissione di una sentenza che, sostituendosi al decreto, pronunci nel merito, con eventuale condanna della parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cass. Civ. Sezione II, sentenza 22 agosto 2006 n. 18265).

Nella fattispecie, allora, atteso l'avvenuto pagamento, dovrà revocarsi il decreto, continuando la lite esclusivamente con riguardo all'accertamento della effettiva debenza della somma sopra indicata.

Su questa ulteriore pretesa, non pacifica, sarà necessario pronunciarsi.





5. Anomalie tecnico-sanitarie

Iniziando dal vaglio del primo nucleo di contestazioni sollevate dall'opponente ASL, dalla disamina della documentazione esibita si evince che le stesse hanno riguardato o l'applicazione da parte della struttura accreditata di tariffe non conformi a quelle stabilite ovvero la richiesta di rimborso per ricoveri non autorizzati in quanto esulanti dalla disciplina di settore. Si tratta, dunque, di una circostanza questa la cui prova, quale fatto impeditivo-estintivo, spettava all'Asl.

La stessa appare adeguatamente confortata dalla documentazione in atti, avendo l'opponente indicato tutti i ricoveri eccedenti la durata interamente rimborsabile a carico del servizio sanitario ed indicandone l'ammontare in € 10.716,35.

Tuttavia, la società opposta ha esibito la delibera n. 6/2007 adottata dal Commissario Straordinario dell'opponente azienda che, prendendo atto delle determinazioni della commissione appositamente costituita, dichiarava non applicabile alla struttura accreditata i parametri di cui alla delibera regionale 3883/1997 in forza dei quali era stata operata la summenzionata decurtazione. Pertanto, alla luce di ciò, può concludersi per l'infondatezza della prima contestazione mossa dall'opponente alla residua pretesa creditoria azionata in via monitoria.

6. Tetto di spesa - Regressione tariffaria

Deduce, ancora, l'Asl che il credito rivendicato sarebbe sottoposto alla regressione tariffaria determinata dalla



misura del 5,77% avendosi verificato nell'anno 2007 un superamento del tetto di spesa assegnato alla macro area del centro della struttura opposta, tale da aver comportato, secondo la disciplina di settore, una regressione dell'importo dei rimborsi riconoscibili alle strutture convenzionate per le prestazioni erogate.

Su tali basi l'Asl ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo e decurtarsi la somma ingiunta dell'importo di € 118.962,60.

Mette conto chiarire che l'amministrazione ha depositato, al momento della proposizione della presente opposizione, il provvedimento determinativo della regressione tariffaria utile a garantire il rispetto dei limiti di spesa annui stabiliti per l'anno 2007, nella misura sopra indicata, formalmente comunicato alla società opposta in data 25.7.2008. Per il centro opposto la RTU è risultata essere pari al 5,77% da applicarsi al fatturato liquidabile relativo alle prestazioni rese ex art. 26 l. 833/78, donde la non erogabilità della somma di € 118.962,60.

Ed allora non può non convenirsi su quanto dedotto dall'Asl, ovvero che l'importo de quo non poteva essere liquidato.

E' in altre parole pacifico che le tariffe sono riconosciute per tutte le strutture per intero per una prima quota, mentre per le ulteriori prestazioni, quali sono quelle per cui si controverte, devono, se del caso, applicarsi le regressioni tariffarie utili a garantire il rispetto dei limiti massimi di spesa.

Benvenuto, deve rilevarsi che il tetto di spesa rappresenta il limite imposto alla spesa sanitaria dal volume delle prestazioni sanitarie fissate per macroaree (assistenza)



specialistica ambulatoriale, assistenza riabilitativa ecc.) per ogni singolo anno e per ogni singola A.S.L., adottato dalla Regione Campania con atto programmatico unilaterale, con la conseguenza che, a consuntivo annuale, se il tetto fissato per la macroarea non viene superato, a ciascuna struttura è liquidato l'importo fatturato e contabilizzato; diversamente, quando il tetto della macroarea è superato, la spesa eccedente viene ripartita tra tutte le strutture afferenti la macroarea con i criteri stabiliti dal tavolo tecnico, previsto dalla delibera G.R.C. n. 2451/2003, che ha il compito di individuare le regressioni tariffarie utili al rispetto dei limiti di spesa.

Da quanto detto, discende ancora che, sul piano dell'onere della prova, poiché il diritto al pagamento delle prestazioni fornite agli assistiti sorge dal regime di accreditamento provvisorio, il superamento del tetto di spesa cioè del limite massimo di prestazioni erogabili per macroarea si configura come un fatto impeditivo del diritto vantato dalla società opposta che deve essere provato da chi lo eccepisce.

Ora, nel caso in esame la A.S.L., come detto, ha depositato una comunicazione del direttore datata 18.7.2008 (dunque successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) con la quale si comunicava che la regressione tariffaria utile per la società opposta per l'anno 2007 era risultata determinata nella misura sopra indicata. Deve, quindi dirsi che il fatto impeditivo sopravvenuto, eccepito dall'A.S.L. nell'atto di opposizione e provato entro i termini di cui all'art. 38 VI comma c.p.c., comporta che il credito della società opposta, per la parte ancora non corrisposta, deve essere decurtata della indicata misura di euro 118,962,60, non






potendosi sul punto essere accolte le formulate contrarie argomentazioni.

Infatti, la RTU (regressione tariffaria unitaria) è basata sulla determinazione del contributo di ciascun centro privato provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna azienda sanitaria. Ne consegue che, dovendosi tener conto del tetto di branca e non per ciascuna struttura, il contributo di ciascun centro all'eventuale superamento del tetto di spesa non è ricavabile dal fatturato del singolo centro. E' invece all'uopo necessario confrontare i consuntivi complessivi delle prestazioni effettuate per Asl con i tetti di spesa per poi determinare percentualmente l'apporto che ciascun centro ha dato al - sempre eventuale - superamento del tetto di spesa, onde quindi procedere proporzionalmente alla regressione tariffaria unitaria per quel determinato centro in relazione alla specifica branca presa in considerazione. E tutto ciò è appunto affidato alle determinazioni del tavolo tecnico, attesa la sua composizione eterogenea rappresentativa dei vari interessi coinvolti. E' ulteriormente chiaro che ogni dubbio sulla legittimità delle decisioni rese dal tavolo tecnico ovvero delle modalità di convocazione dello stesso ovvero, infine, della sua omessa convocazione non può essere sciolto dal questo giudice, mancante sul punto, per quanto dianzi cennato, di giurisdizione.

Giova, in particolare, da ultimo evidenziare come non possa condividersi quanto affermato dal centro in ordine alla pretesa irrilevanza dell'attesa delle determinazioni da parte detto tavolo tecnico, in quanto, comunque, non competerebbe ad esso centro di convocarlo. Infatti, non può il medesimo, in caso di inottemperanza da parte dell'amministrazione, attuare i rimedi compulsivi di





legge. Non sussistono gli estremi allora per giungere alle appena cennate conclusioni nel caso in cui tali rimedi non siano stati attivati.


Nei sopra indicati limiti, dunque, l'opposizione è fondata e, quindi, non resta allora che detrarre dall'importo che l'ASL è ancora tenuta a corrispondere all'opponente, € 217.423,45, quello corrispondente all'operata regressione tariffaria (€ 118.962,60), con la conseguenza che il credito della società opponente deve conclusivamente essere determinato nella misura di € 98.460,85.

7. Interessi Moratori.

Per quanto attiene agli interessi moratori ex lege 231/2002, la loro richiesta, benché non sia stata reiterata nel presente giudizio, sarebbe stata comunque priva di fondamento, come già implicitamente riconosciuto dal giudice del monitorio.

Nel regime delle convenzioni con il S.S.N., contraddistinto dal passaggio dal sistema del convenzionamento a quello del cosiddetto accreditamento (art. 7, c.lg. 30 dicembre 1992 n. 502), i rapporti fra le strutture private e gli enti pubblici preposti all'attività sanitaria, pur mantenendo la loro natura concessoria, devono ora qualificarsi come concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico, non aventi cioè più fonte in un rapporto di natura negoziale, sicché la qualità di soggetto accreditato comporta per la ASL un vincolo a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate che non può definirsi mero corrispettivo contrattuale.

Inoltre, non può trascurarsi che il rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione erogata dai centri accreditati intercorra, non con l'azienda concedente, ma





piuttosto, di volta in volta, tra l'assistito ed il soggetto concessionario del servizio di assistenza sanitaria, derivando invece dalla legge l'obbligo dell'ASL di erogare poi il compenso dovuto al professionista o alla struttura accreditati per la prestazione effettuata.

Per contro, le disposizioni del D. lgs. n. 231/2002 sono applicabili (ex art. 1) ai soli pagamenti effettuati "a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", intendendosi tale (ex art. 2, lett.a) i contratti tra imprese, ovvero tra imprese e p.a., "che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci e la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo", nozioni cui appare estranea tanto, a monte, la figura della "concessione di pubblico servizio", quanto, a valle, la pretesa conseguente del professionista o della struttura accreditata verso l'ente erogatore dell'assistenza sanitaria per il rimborso delle somme relative alle prestazioni anticipate, trattandosi evidentemente di pagamento non effettuato a titolo di corrispettivo contrattuale, non posto, cioè, in legame sinallagmatico con le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio; il che comporta la non riferibilità dell'azionato diritto al rimborso allo "scambio" tra prezzo e merci avuto a mente dall'art. 2, lett. a) Dlgs. 232/2002.

In ogni caso, occorre considerare che, sul piano temporale, l'art. 11, co.1°, del D. lgs. n. 231/2002, nel dettare la normativa transitoria volta a delimitare l'ambito di operatività delle nuove disposizione, ne ha subordinato l'applicazione all'ulteriore requisito della conclusione del contratto in data non anteriore all'1° agosto 2002.

Ebbene, è innegabile che il momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema di accreditamento temporaneo





per il soggetto erogante già titolare della "vecchia" convenzione - è da individuarsi nella data del 31 dicembre 1992 (cfr, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 21 giugno 2005, n. 8354).

In effetti lo stesso art.6 L. 724/1994 ha previsto che il regime operasse "alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 del 1992".

Tali riferimenti temporali, allora, non possono evidentemente consentire una collocazione dei nuovi rapporti successiva all'08 agosto 2002, essendo il centro opposto titolare del rapporto di convenzionamento prima ancora della istituzione delle Asl, e cioè nel periodo in cui operavano le precedenti USL disciolte con la legge 23 dicembre 1994 n. 724 art. 6 L. (vedi ricorso monitorio).

Non sembra poi possibile sostenere che il termine dell'9.8.2002 vada riferito al momento in cui diviene esigibile il credito per il corrispettivo, essendo tale interpretazione, all'evidenza, incompatibile con la chiara formulazione del testo normativo che individua il termine di applicazione della disciplina con riferimento al tempo della costituzione del rapporto, dal quale derivano le obbligazioni a carico ed a vantaggio di ciascuna parte e non con riferimento al momento in cui dette prestazioni vengono eseguite.

L'art. 11 cit., infatti, impedisce di aderire alla diversa interpretazione della normativa suggerita dal ricorrente, - secondo cui le nuove norme sarebbero applicabili alle prestazioni comunque eseguite dopo tale data -, anche nel caso in cui queste trovino causa in un contratto concluso in epoca anteriore, poiché tale approdo ermeneutico rappresenta un ostacolo insormontabile nel tenore prenettivo della disciplina transitoria che, facendo espresso riferimento ai "contratti" conclusi a decorrere dall'agosto 2002,





rende, di conseguenza, del tutto irrilevante il momento dell'esecuzione della prestazione allorquando, come nel caso in esame, la fonte del rapporto sia, pacificamente, di data anteriore a quella di efficacia della normativa invocata.

Ne discende che non soltanto l'interpretazione dell'art. 2 lett. a) del Dlgs 231/2002 ma anche la ragione di diritto transitorio da ultimo esposta ostano all'applicabilità del D.Lgs. 231/2002 alla fattispecie in esame.

Alla convenzionata, in definitiva, andranno riconosciuti gli interessi moratori nella misura ordinaria a decorrere dalla data in cui è avvenuta la costituzione in mora (5.7.2007, cfr., atto depositato).

Ed infatti, contrariamente al principio generale espresso dall'art. 1219 n. 3 c.c., con riguardo alle somme che le ASL devono erogare ai privati convenzionati sulla base delle distinte contabili da questi presentate, il sopraggiungere della scadenza all'uopo fissata non determina "mora ex re", atteso che le disposizioni sulla contabilità pubblica portano una deroga esplicita all'art. 1182 comma terzo cod. civ., in virtù della quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuto al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza; pertanto, la costituzione in mora dell'amministrazione non avviene alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., ma occorre una richiesta fatta per iscritto ai sensi del primo comma della detta norma (cfr. Cass. 20 dicembre 1993 n. 14311; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9736 del 25/10/1990; Cass. Civ. N. 12512 del 1995; Cass. Civ. N. 1771 del 1996).

Pertanto, avendo la società opponente costituito in mora l'ASL, per la prima volta, con l'atto comunicatole di cui:



5.7.2007, gli interessi dovranno decorrere da tale data, considerando, ai fini della somma sulla quale deve avvenire la loro determinazione, le date degli eventuali pagamenti parziali, nelle more disposti dall'ASL a favore della opposta.

8. Quantum Debeatur

All'esito della presente vicenda processuale, il quantum debeatur da parte dell'Asl opponente va rideterminato nella misura di € 98.460,85, oltre interessi al tasso codicistico (non versandosi in una delle ipotesi applicative di cui al Dlgs 231/02, in mancanza di transazione commerciale) da corrispondere dalla data sopra indicata e sugli importi stabiliti in considerazione dei diversi momenti in cui sono avvenuti i pagamenti parziali nelle more eseguiti dall'ASL. La corrispondente condanna, per le ragioni sopra esposte, andrà pronunciata in favore della S.p.a. Centro Factoring quale cessionaria del credito ingiunto.

9. Spese di lite

Le spese di lite della fase di opposizione seguono la soccombenza dell'Asl e sono liquidate sulla scorta del quantum qui riconosciuto.

E' giurisprudenza della Corte regolatrice sul punto che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Da consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle di quelle di cognizione.




all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cass. 9/02/1993, n. 2019; Cass. 9.4.1983, n. 2521; Cass., 13 luglio 2007, n. 15725).

Per tale ragione, considerato comunque che l'opposizione dell'ASL si è rivelata in massima parte fondata, le spese di lite possono essere compensate nella misura dei due terzi, ponendole per la restante parte a carico dell'azienda opponente.

PQM

Il Tribunale di Nola definitivamente decidendo, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1584/2008 reso dal Tribunale di Nola il 20 giugno 2008 e notificato in data 29.7.2008;
- condanna l'Asl Na 4, in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento in favore della Centro Factoring S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., di € 98.460,85, oltre interessi al tasso codicistico da calcolarsi sugli importi e con la decorrenza indicati nella parte motiva della presente sentenza;
- condanna l'Asl Na 4, in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento delle spese processuali in favore sia del Centro Factoring S.p.a. che della CEM S.p.a. Casa di Santa Maria del Pozzo, spese che, compensate nella misura dei due terzi, si liquidano, per la restante parte e per ciascuna delle predette società, nella complessiva somma di € 3.500,00, di cui € 200,00 per spese; € 1.000,00 per diritti; € 2.000,00 per onorario, oltre spese generali; iva e Cpa come per legge (da attribuirsi).



Nola 16.1.2012

TRIBUNALE DI NOLA

Il Giudice

18 APR 2012

Al-3



Distretto Sanitario N°48
 Direzione
 Via Ponte Citra Ins. Ex L. 219
 8003-MARIGLIANO - (Napoli)
 Tel. 081 841.66.18
 Fax 081 8416616

Comuni di :
 Brusciano;
 Castello di Cisterna
 Marigliano
 Mariglianella
 San Vitaliano;
 Somma Ves.

Prot. N° 8696 del 05.10.2012

Al responsabile Servizio AA.LL.
SEDE

Oggetto: D.I. 1584/2008 CEM. Sentenza n. 1063/2012.



Con riferimento al D.I. di cui all'oggetto si relaziona quanto segue:

- Le contestazioni cliniche mosse alla CEM, per il periodo da Marzo 2007 a Settembre 2007 non ammontano ad € 10.716,30, come indicato nel D.I. in oggetto, ma bensì ad € 94.064,96 come già Vi fu comunicato con Nota n.2037 del 20 Agosto 2008, che ad ogni buon fine si allega.
- Si ribadisce che le contestazioni per inappropriata clinica sono state effettuate, presso la Casa di Cura, con la presenza del Personale curante che ha sottoscritto i verbali. (Vedi allegati).
- Si chiarisce inoltre che l'esibizione da parte della CEM della Delibera 6/2007 del Commissario Straordinario non/ deve essere presa in considerazione, in quanto le contestazioni prescindono dai dettami della Delibera 3883/1997.

Il Responsabile U. O. Ass. Sanitaria D.S. 48

Dott. Leonildo Cafora

Il Direttore del Distretto 48

Dr. Domenico Russo

Da ds48-pec
A aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it
Data lunedì 8 ottobre 2012 - 12:02

urgente riscontro alla nota N° 2285 del 19-9.2012 CEM

Si invia due file relativi all'oggetto


Il Direttore del DS 48
Dr. Domenico Russo

Allegato(i)

DI_1584_2008_CEM_rif_2285_AA_LL_2285_del_19_9_2012.docx (907 Kb)
nota_2037_del_20_8_2008_CEM.docx (2376 Kb)



AR



ASL NA 4
 DISTRETTO N. 75
 S. ANASTASIA

2037

20 AGO 2008

DISTRETTO SANITARIO N.75
SOMMA VESUVIANA - S. ANASTASIA
 Via Indolfi - Somma Vesuviana (Napoli)
 Telef. 081/531.45.28 - Fax 081/531.45.28

Al Responsabile Servizio A.A.I.L.
 SEDE

Oggetto: Decreto Ingiuntivo- N° 1584/08- CFM

Con riferimento all'oggetto, si attesta che il fatturato presentato per il rimborso delle prestazioni di degenza ospedaliera della CFM corrisponde alla seguente tabella:

MESE	FATTURATO
Marzo	712.038,6
Aprile	708.704,64
Maggio	744.901,92
Giugno	693.939,96
Luglio	723.945,6
Agosto	721.730,9
Settembre	679.413,42
TOTALE	4.984.675,04

2008

Nello stesso periodo sul fatturato presentato è stato contestato, per giornate non autorizzate dalle prototipi o per patologie non rientranti tra quelle trattate dal temporaneo accreditamento, dalla commissione di distribuzione secondo la seguente tabella, ripartiti per degenze ASL e fuori ASL:

MESE	Contestato ASL NA 4	Contestato fuori ASL
Marzo	8.573,04	25.242,81
Aprile	8.573,04	18.574,94
Maggio	2.381,40	20.003,40
Giugno	0	10.716,30
Luglio	0	0
Agosto	0	0
Settembre	0	0
TOTALE	19.527,48	74.537,48

Il contestato totale ammonta ad € 94.064,96.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Le contestazioni sono state effettuate presso la Casa di Cura con la presenza del personale curante che ha sottoscritto i verbali.

Le richieste di note di credito sono state effettuate nei modi previsti per legge.

Ai fini di una visione completa della contabilità, si precisa che nel corso del 2007, sarebbe riferite all'anno 2006 per degenze, sono state richieste le seguenti note di credito:

Regressione tariffaria anno 2006- ASI. CF 2 per E. 21.161,95;

Regressione tariffaria anno 2006- ASI. NA 2 per E. 50.308,61.

Regressione tariffaria anno 2006- ASI. NA 4 per E. 452.251,02.

Si osserva altresì che nel corso del 2008, è stata richiesta nota di credito alla Casa di Cura per regressione tariffaria anno 2007, per degenze dell'ASI. NA 4 per un importo di E. 187.432, di cui però solo E. 118.962,6 sono riferite al periodo marzo-settembre 2007.

Relativamente ai fatti di Branca essi sono relativi alla Macroarea, e sono di competenza del tavolo tecnico e della Direzione aziendale.

Si allegano i verbali per i mesi oggetto di contestazioni con relative prove di avvenuta notifica della richiesta di nota di credito, nonché la documentazione relativa alle regressioni tariffarie.

Sull'effettivo pagamento, sul liquidare, sulle anticipazioni, sulle eventuali contrattazioni SORESA sono competenti i servizi centrali

Distinti Saluti

Il Dirigente Responsabile
Dr. Domenico Russo



regione campania

aslnapoli3sud

Via Marconi, 66 - 80054 Torre del Greco (NA)

Area Funzionale Affari Legali

U.O. S. Contenzioso Amministrativo

Responsabile: Avv. Peluso Rosa Anna

C.so A. De Gasperi, 167 Castellammare di Stabia (NA)

Tel - fax 0818729752;

E-mail Pec - ra.peluso@pec.aslnapoli3sud.it

Sito: www.aslnapoli3sud.it

Prot. n. 314.....

Del 25/1/013.....

Al Direttore Responsabile del Distretto
Sanitario n. 48

Sede

OGGETTO: D.I. n. 1584/2008 CEM. Sentenza n. 1063/2012.

Con riferimento all'argomento in epigrafe si rappresenta che da un'attenta lettura della sentenza e della predetta nota a firma del Dott. Russo, non emergono validi motivi di appello in quanto, anche se le contestazioni per inappropriatezza dei ricoveri sollevate alla CEM, per il periodo Marzo 2007/Settembre 2007, ammontano ad € 94.064,96, e non ad € 10.716,30, come indicato nella sentenza, tuttavia occorre rilevare che il Giudice ha accolto l'eccezione prospettata dall'ASL, relativa alla RTU, ed ha deciso di detrarre dall'importo dovuto ancora dall'ASL di € 217.423,45, quello corrispondente all'operata RTU, ammontante ad €. 118.962,60, " con la conseguenza che il credito della società opposta deve conclusivamente essere determinato nella misura di € 98.460,85 " (Cfr pag. 16 della sentenza).

Orbene con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la somma di € 118.962,60 (contestato RTU) è stata già portata in detrazione, allorquando è stato rappresentato al Giudice che l'ASL è debitrice della somma di € 304.531,94 (al netto del contestato, nel quale rientra anche la RTU e del liquidato), per cui il contestato RTU è stato detratto sia dall'ASL che dal Giudice, perciò non si ravvisano motivi di appello, in quanto va a compensare il contestato per inappropriatezza dei ricoveri che il Giudice ha considerato essere di €. 10.716,30, anziché € 94.064,30. Ciò posto, si invita la S.V. ad uniformarsi alla sentenza e procedere al pagamento delle somme indicate nella stessa, ove dovessero risultare ancora impagate, al fine di evitare gli atti esecutivi che comporteranno un aggravio di spesa per l'Azienda.

Il Responsabile dell'U.O.S.
Contenzioso Amministrativo
Avv. Peluso Rosa Anna

Il Responsabile dell'Area
Funzionale Affari Legali
Avv. Di Biase Chiara

Prot. 1979/e
del 25/7/13

regione campania
aslnapoli3sud

Via Marconi 66 - 80059 Torre del Greco (NA)
Distretto Sanitario N° 48
Loc. Ponte Citra Ins. L. 219/81 - MARIGLIANO (NA)
Tel. : 081. 841.66.17 - Fax: 081. 841.66.16
Sito: www.aslnapoli3sud.it

Prot. n. 7559
Del 24.07.2013

Al Direttore Servizio G.E.F.

Al Direttore Servizio ass. Sanitaria di Base

ASL NA 3 Sud - Sedi

Oggetto: D. I. n. 1584/2008 CEM. Sentenza n. 1063/2012. Trasmissione nota AA.LL..

Si trasmette, in allegato, e per i successivi adempimenti di specifica competenza la nota del Direttore Servizio AA. LL. Aziendale prot. n. 314 del 25.01.2013, riferita all'oggetto.

Con Osservanza,

Il Direttore Distretto 48
Dr. F. Primiano

[Handwritten signature]

Prot. n. 7779
Del 30-07-13

Al Direttore Servizio Assist. Sanitaria di Base

Al Direttore Servizio G.E.F.

ASL NA 3 Sud - Sedi

Oggetto: Sentenza Tribunale Civile di Nola n. 1063/2012 su D. I. n. 1584/2008 C.E.M..
Trasmissione sentenza e Nota Affari Legali Aziendale n. 314/2013.



Si trasmettono, in allegato, e per i successivi adempimenti di specifica competenza la documentazione in oggetto, riferita alla società **CEM**, unitamente alla correlata nota del Direttore Distretto n. 48 prot. n. 8696 del 05.10.2012.

Con Osservanza,



Il Direttore Distretto 48
Dr. F. Miralino

All. 6

Prot. 1887/k

del 18/1/13

regione campania

aslnapoli3sud

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Sede Legale Definitiva: Corso Marconi, 66 - 80059 Torre del Greco (Na)

Direzione Generale
C.so Alcide de Gasperi n.167, Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081.8729750 Fax 081.8707777

mail sgab@pec.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Partenza
N. 0051179 del 17/07/2013 - 12:31



A tutti i Direttori dei Servizi Centrali

Ai Direttori Sanitari ed Amministrativi
dei Presidi Ospedalieri Aziendali

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Loro sedi

OGGETTO: sentenza Corte Costituzionale n.186/2013, depositata il 12.07.2013

La sentenza n.186 del 3.7.2013 della Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010 n.20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2011), sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall'art.17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sia nel testo attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art.6-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 13 settembre 2012 n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189.

Per effetto della suddetta pronuncia, è ripristinata la possibilità, ex lege riconosciuta ai creditori, di agire in giudizio al fine di ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni dagli stessi vantate nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere delle Regioni soggette al piano di rientro dal disavanzo.

In sostanza, la Consulta ha statuito che l'art.1, comma 51, della legge n.220 del 2010 reprimendo il diritto sostanziale del creditore al soddisfacimento della sua pretesa, compromettendo l'effettività della tutela giuridica che l'ordinamento è tenuto ad apprestare, nonché determinando una situazione di sperequazione e discriminazione in favore della pubblica amministrazione, così collocata in posizione di supremazia rispetto al privato, si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt.2,3,24,41, 111 Cost.

Il provvedimento nel ripristinare la legittimità costituzionale violata, tuttavia è destinato a produrre effetti deleteri sul bilancio aziendale.

Le già ridotte disponibilità finanziarie di questa e delle altre Aziende Sanitarie della Campania rischiano di essere completamente assorbite dalle azioni giudiziarie che i creditori, a vario titolo legittimati ad agire, potranno produrre per ottenere il soddisfacimento delle avanzate pretese economiche.

Al fine di evitare che, decorso il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, l'Azienda sia aggredita da innumerevoli azioni di recupero dei crediti, è necessario che codeste articolazioni, ove non vi abbiano già provveduto in esecuzione dei pregressi disposti normativi statali e regionali, procedano alla ricognizione dei debiti maturati muovendo dalla disamina e dalla quantificazione in termini economici dei titoli esecutivi già notificati.

Affinchè la Direzione Strategica possa assumere le determinazioni più idonee ad un'adeguata e puntuale tutela degli interessi pubblici che istituzionalmente persegue, anche in sinergia con le altre Aziende Campane nonché la struttura commissariale della Regione, è indispensabile che abbia contezza del credito certo, liquido ed esigibile.

Tanto rappresentato, entro il prossimo 25 Luglio codesti uffici faranno pervenire alla Direzione Generale una relazione illustrativa dell'attività ricognitiva eseguita opportunamente corredata dei relativi dati economici.

Nel confidare nel senso di responsabilità delle S.V., si ricorda che l'inosservanza delle disposizioni aziendali è disciplinamente perseguibile oltre a costituire fonte di responsabilità contabile (danno erariale) e penale (omissione).

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio D'Amora



A

Al. 7
Prot. 2081/c
del 25/7/13

Prot. n. **3863**

del **25 LUG.** 2013

Al Dir. Resp. U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base
A.S.L. NAPOLI 3 SUD
Sede

Oggetto: Sent. N° 1063/12 su D.I. n° 1584/08 - Soc. C.E.M.



Con riferimento alla nota prot. n° 314/AALL del 25/01/2013, di pari oggetto che si allega in copia alla presente, si trasmette il prospetto relativo ai DRG da marzo a settembre 2007 della clinica S. Maria del Pozzo:

Fattura n°	Periodo	Importo	Pagato	Residuo
3757 del 02/04/2007	DRG marzo 2007	712.040,41	678.222,93	33.817,48
4756 del 02/05/2007	DRG aprile 2007	708.706,45	675.843,32	32.863,13
5846 del 01/06/2007	DRG maggio 2007	744.903,73	722.516,76	22.386,97
6916 del 02/07/2007	DRG giugno 2007	693.941,77	683.223,65	10.718,12
7848 del 01/08/2007	DRG luglio 2007	723.947,41	702.783,67	21.163,74
8388 del 03/09/2007	DRG agosto 2007	721.732,71	721.732,71	0,00
9439 del 01/10/2007	DRG settembre 2007	679.415,23	679.415,23	0,00
				120.949,44

All'uopo si rileva un contestato di € 10.716,30 per inappropriata per il quale si emetterà relativa nota debito; parimenti all'importo di € 11.772,29 quale importo per chiusura fatture DRG periodo marzo/settembre 2007.

Cordiali Saluti

Il Direttore Servizio G.E.F.

(Dr. Paolo Sabino)

M. 8



Via Marconi 66 – 80059 Torre del Greco (NA)
Distretto Sanitario N° 48
Loc. Ponte Citra Ins. L. 219/81– MARIGLIANO (NA)
Tel. : 081. 841.66.17 – Fax: 081. 841.66.16
Sito: www.aslnapoli3sud.it

*Prot. 2005/10
del 26/8/13*

Prot. n. 7560
Del 24.07.2013

Al Direttore Servizio Assist. Sanitaria di Base

Al Direttore Servizio G.E.F.

ASL NA 3 Sud – Sedi



Oggetto: Sentenza TAR Campania nn. 5224/2012 e n. 5229/2012 CEM. Trasmissione sentenze e trasmissione Parere Affari Legali Aziendale.

Si trasmettono, in allegato, e per i successivi adempimenti di specifica competenza le Sentenze TAR Campania nn. 5224/2012 e 5229/2012 riferite alla società CEM unitamente alla correlata nota del Resp. Servizio AA. LL. Aziendale prot. n. 831 del 06.03.2013, riferita all'oggetto.

Con Osservanza,



Il Direttore Distretto 48
Dr. F. Primitano

regione campania
asnapoli3sud

Via Marconi, 166- 80054 Torre del Greco (NA)
 Area Funzionale Affari Legali
 U.O. S. Contenzioso Amministrativo
 Responsabile: Avv. Peluso Rosa Anna
 C.so A. De Gasperi – Castellammare di Stabia (NA)
 Tel. - fax 0818729752;
 E-mail Pec - ra.peluso@pec.asnapoli3sud.it
 Sito: www.asnapoli3sud.it

Prot. n. 831

Del 6/3/2013



Al Direttore Responsabile del
 Distretto n. 48
 Al Direttore Responsabile del Dipartimento
 della Riabilitazione – Area A – Dott. Ciccone
 Al Responsabile del Servizio GEF

Sede

OGGETTO: Sentenze TAR Campania nn. 5224/2012 e n. 5229/2012 CEM , trasmissione sentenza n. 5224/2009 e Risccontro nota prot. n. 1929 del 21.02.2013 del Direttore del Distretto n. 48. Parere.

Con riferimento all'argomento in epigrafe indicato si relaziona quanto segue:

-La società CEM col ricorso n. RG 3458/2009 promosso innanzi al TAR Campania – Napoli ha impugnato la nota prot. n. 480 del 25.03.2009 con la quale il Direttore del Dipartimento di Riabilitazione in indirizzo, al quale viene trasmessa la sentenza n. 5229/2012, per il seguito di competenza, ha invitato la stessa ad emettere una nota di credito dell'importo di € 414.541,59 per l'applicazione della RTU anno 2008, nonché la delibera n. 236 del 20.03.2009 di definizione della RTU Anno 2009;

-Col ricorso n. RG 3459/2009 la società CEM ha impugnato col ricorso introduttivo del giudizio le note prot. nn. 934 e 941 del 24.03.2009 con le quali il Direttore del Distretto n. 76 ha invitato la CEM ad emettere una nota di credito dell'importo di € 214.997,28 ed € 12.725,79 per l'applicazione della RTU anno 2008 alle prestazioni di Radiologia e Laboratorio Analisi, nonché la nota prot. n. 493 del 25.03.2009 con la quale il Direttore del Dipartimento di Riabilitazione in indirizzo, al quale viene trasmessa la sentenza n. 5224/2012, per il seguito di competenza, ha invitato la CEM ad emettere una nota di credito dell'importo di € 207.715,55 per l'applicazione della RTU anno 2008 alle prestazioni di FKT, mentre con i Motivi Aggiunti ha impugnato la nota prot. n. 2181 del 30.07.2009 del Direttore del Distretto n. 76, nella parte in cui, in annullamento delle precedenti note di credito prot. n. 2991 del 5.11.2008 e n. 934 del 24.03.2009, ha applicato alla CEM il conguaglio regressione tariffaria 2007/2009 e applicazione dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lett. o) della L. 296/2006, relativamente all'attività di Laboratorio di Analisi resa negli anni 2007 e 2008, ed ha chiesto l'emissione di una nota di credito di € 19.718,90, nonché la nota prot. n. 2189 del 30.07.2009 del Direttore del Distretto n. 76, nella parte in cui, in annullamento delle note di credito n. 2992 del 5.11.2009 e n. 934 del 24.03.2009, ha applicato alla CEM il conguaglio regressione tariffaria 2007/2008 ed ha applicato lo sconto di cui all'art. 1, co 796, lett. o)

ASL CAMPANIA SUD

Distretto n. 48 - Castellammare di Stabia (NA)

n. 2676 in 13-03-13

della L. 296/2006 relativamente alle prestazioni di Radiologia erogate negli anni 2007 e 2008, ed ha chiesto di emettere una nota di credito di € 227.110,06.

Il TAR Campania – Napoli, Sez. I, senza entrare nel merito delle controversie, in accoglimento delle Istanze presentate dalla CEM di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi perché “ ha incassato gli importi delle note impugnate attraverso giudizi civili promossi innanzi al Tribunale civile di Nola ”, ha pronunciato le sentenze n. 5229/212 e n. 5224/2012 con le quali ha dichiarato improcedibile i Ricorsi, e compensato le spese di lite.

Ciò posto, con la nota che si sta riscontrando, che viene trasmessa ai Direttori in indirizzo, il Direttore Responsabile del Distretto n. 48, dopo avere manifestato la sua meraviglia per gli importi incassati dalla CEM a seguito di giudizi civili, benchè trattasi di importi per i quali è stata chiesta l'emissione di nota di credito, come innanzi esposto, ha formulato il seguente parere “ se questo Distretto Sanitario, per quanto innanzi, debba procedere al recupero degli importi già contestati o debba richiedere nuovamente al CTA in questione l'emissione di una nuova nota di credito già contestati ed impropriamente percepiti ”.

Prim'ancora di esprimere il parere, è opportuno verificare se quanto rappresentato dalla CEM al TAR Campania risponde al vero o meno.

Inoltre, è opportuno verificare se i DD. II. relativi agli anni 2007/2008 sono stati opposti, oppure meno; ed in caso di opposizione se è stata contestata la RTU, visto che la stessa è stata determinata dall'ASL solo con delibera del 2009, come pure se ha formato oggetto di contestazione lo sconto tariffario ex L. 296/2006, posto che la richiesta di nota di credito per l'applicazione dello stesso è intervenuta solo nell'anno 2009.

Infine, occorre valutare attentamente il contratto ex art. 8 quinquies D.Lgs 502/1992 e s.m.i. relativo all'esercizio finanziario 2008 sottoscritto dall'ASL e dalla CEM, ed i pagamenti effettuati.

Ciò posto, con riferimento al parere richiesto a seguito della trasmissione della sentenza TAR Campania – Napoli n. 5229/2012 si osserva quanto segue:

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, ha emesso a favore della CEM il D.I. n. 701/2009 col quale ha intimato il pagamento della somma di € 285.841,60, oltre interessi legali codicistici dal 14.10.2009 al soddisfo, oltre spese, relativa al rimborso delle prestazioni erogate nel mese di dicembre 2008 – fatture: 465, 466, 467, 468, 469, 470, 741, 472, 473, 474, 475, 476/2008.

Il decreto ingiuntivo, a seguito di quanto relazionato dal Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione, in indirizzo, con nota prot. n. 1793 del 27.11.2009, è stato opposto, proc. n. RG 1053/2009, sul presupposto che la pretesa creditoria della CEM fosse infondata in fatto ed in diritto, in quanto alcuna somma è dovuta a causa dell'applicazione della RTU anno 2008, disposta con delibera del Direttore Generale n. 236 del 20.03.2009, per la quale con nota prot. n. 480/DIP del 25.03.2009 il predetto Responsabile ha chiesto alla CEM l'emissione della nota di credito dell'importo di € 414.541,59.

All'esito della prima udienza il Giudice, in data 03.05.2010, con Ordinanza ha concesso la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo. Il titolo è stato notificato dalla CEM in data 24.05.2010 ai fini dell'esecuzione e trasmesso dallo scrivente Servizio con nota prot. n. 4415 del 15.07.2010 al Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione ed al Responsabile del Servizio GEF, in indirizzo, per il seguito di competenza. Alcune comunicazione relativa al pagamento delle predette somme è pervenuta allo scrivente Servizio. Il procedimento non è concluso.

Come innanzi esposto, col Ricorso n. RG 3458/2009 la CEM ha impugnato innanzi al TAR Campania la nota prot. n. 480/DIP del 25.03.2009 e la delibera del Direttore Generale n. 236 del 20.03.2009, il procedimento si è concluso con la sentenza n. 5229/2012, con la quale l'adito Tribunale, senza entrare nel merito della controversia, attesa la dichiarazione della ricorrente CEM di “ sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ... ”, lo ha dichiarato improcedibile.

Stando così le cose, i provvedimenti impugnati, non essendo stati annullati dalla sentenza, sono legittimi, ed in quanto tali, esecutivi.

Inoltre, il contratto sottoscritto dal Direttore del Distretto n. 76, per delega del Direttore Generale, ed il legale rappresentante della CEM, in data 25.09.2008 all'art. 5 ha stabilito che " ...In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive... "

Orbene, al fine di rilasciare il parere richiesto in ordine alla sentenza TAR Campania n. 5229/2012 è necessario acquisire, dai Responsabili in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, notizie in ordine al pagamento delle fatture poste a base del D.I. n. 701/2009, a seguito dell'intervenuta Ordinanza di provvisoria esecuzione dello stesso, nonché, notizie in ordine al provvedimento di Giunta Regionale che abbia individuato i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie, come ha stabilito il citato contratto.

Con riferimento al parere richiesto a seguito della trasmissione della sentenza del TAR Campania - Napoli n. 5224/2012 si osserva quanto segue:

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, ha emesso in favore della CEM il D.I. n. 702/2009 col quale ha ingiunto il pagamento della somma di € 341.199,520, oltre interessi legali codicistici dal 14.10.2009 al soddisfo, oltre spese, relativa al rimborso delle prestazioni erogate nel mese di novembre 2008 - fatture: 417, 418, 419 e 421/2008.

Il decreto ingiuntivo, a seguito di quanto relazionato dal Responsabile del Dipartimento della Riabilitazione, in indirizzo, con nota prot. n. 1794 del 27.11.2009, è stato opposto, proc. NRG 1054/2009, sul presupposto che la pretesa creditoria della CEM fosse parzialmente infondata in fatto ed in diritto, in quanto, a fronte della somma ingiunta, l'ASL può liquidare soltanto la somma di € 286.459,23, mentre la rimanente somma di € 54.740,29 non può essere liquidata in quanto oggetto di contestazione relativa all'applicazione della RTU anno 2008, disposta con delibera del Direttore Generale n. 229 del 20.03.2009, per la quale con nota prot. n. 493/DIP del 25.03.2009 il Responsabile del Dipartimento della Riabilitazione, in indirizzo, ha chiesto alla CEM l'emissione di una nota di credito dell'importo di € 207.715,55, comprensiva della somma ingiunta.

All'esito della prima udienza il Giudice, in data 03.05.2010, con Ordinanza ha concesso la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo. Il titolo è stato notificato dalla CEM in data 24.05.2010 ai fini dell'esecuzione e trasmesso dallo scrivente Servizio con nota prot. n. 4416 del 15.07.2010 al Responsabile del Dipartimento della Riabilitazione ed al Responsabile del Servizio GEF, in indirizzo, per il seguito di competenza. alcuna comunicazione relativa al pagamento delle predette somme è pervenuta allo scrivente Servizio. Il procedimento non è concluso.

Inoltre, il contratto sottoscritto in data 25.09.2008, dal Direttore del Distretto n. 48, per delega del Direttore Generale, all'art. 5 ha stabilito che " ... In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive... "

Orbene, anche in questo caso, al fine di rilasciare il parere richiesto in ordine alla sentenza TAR Campania n. 5229/2009 è necessario acquisire, dai Responsabili in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, notizie in ordine al pagamento delle fatture poste a base del D.I. n. 702/2009, a seguito dell'intervenuta Ordinanza di provvisoria esecuzione dello stesso, nonché notizie in ordine al provvedimento di Giunta Regionale che abbia individuato i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie, come ha stabilito il citato contratto.

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, ha emesso in favore della CEM il D.I. n. 725/2009 con il quale ha intimato il pagamento della residua somma di € 518.061,96, oltre interessi codicistici dal 14.10.2009 al soddisfo, nonché spese, relativa al rimborso delle prestazioni di radiodiagnostica erogate nel periodo gennaio/giugno 2009.

Il decreto ingiuntivo, a seguito di quanto relazionato dal Responsabile del Distretto Sanitario n. 48 prot. n. 3403 del 10.11.2009 e nota prot. n. 3587 del 02.12.2009 è stato opposto, proc. n. RG

1055/2009, sul presupposto che la pretesa creditoria della CEM fosse infondata in fatto e in diritto, in quanto alcuna somma è dovuta posto che a seguito dei controlli eseguiti dal competente Distretto è stata contestata la somma di € 413.054,65 relativa a prescrizioni mediche di RMN, mentre la residua somma di € 105.007,31 non è dovuta in quanto oggetto di contestazione relativa all'applicazione dello sconto anno 2007 - € 12.112,78 -, ed RTU anno 2008 - € 214.997,28 -.

All'esito della prima udienza il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo. Il procedimento non è concluso.

Come innanzi esposto, col Ricorso n. RG 3459/2009 la CEM ha impugnato innanzi al TAR Campania - Napoli le note con le quali il Responsabile del Distretto Sanitario n. 48 ha chiesto l'emissione di nota di credito di € 227.110,06 - per congruaggio RTU 2007/2008 ed applicazione dello sconto tariffario-; il procedimento si è concluso con la sentenza n. 5224/2012 con la quale l'adito Tribunale, senza entrare nel merito della controversia, attesa la dichiarazione della ricorrente CEM di "sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.....", lo ha dichiarato improcedibile.

Stando così le cose, i provvedimenti impugnati, non essendo stati annullati dalla sentenza, sono legittimi, ed in quanto tali, esecutivi, per cui il Responsabile del Distretto, anche in considerazione del fatto che non è stata concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I. n. 725/2009, può procedere subito al recupero degli importi contestati.

Tanto si trasmette per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'U.O.S.
Contenzioso Amministrativo
Avv. Peluso Rosa Anna




Il Responsabile dell'Area
Funzionale Affari Legali
Avv. Di Biase Chiara

regione campania
aslnapoli3sud

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.so Alcide De Gasperi n.167 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
FUNZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI LEGALI
Fax. 081.8729817-3173063-3173171
Tel. 081.8729815-8729998- 3173062-317.3060
Mail - aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it
sleg@aslnapoli3sud.it

U.O.S. Contenzioso Amministrativo
Il Responsabile Rosa Anna Peluso
Tel. e Fax 0818729752
E - Mail Pec – ra.peluso@pec.aslnapoli3sud.it



Al Resp. Dist. 48 ←

Al Resp. Controllo di Gestione

Oggetto: Sentenza TAR CAMPANIA n.5224-2012 C.E.M.

Unitamente alla presente, e per il seguito di competenza, si trasmette l'atto in epigrafe indicato.

La Responsabile dell'U.O.S
Contenzioso Amministrativo
Avv. Rosa Anna Peluso

IL Direttore
Area Funzionale Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase

ASL
Distretto 518
Prot. N. 15-01-13



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Di Biase Chiara

Peluso Rosa Anna


Presso:

Peluso Rosa Anna

Via Nilde Jotti Pomigliano D'Arco Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 17/12/2012 con il n. 5224/2012 ed esito: **Dichiara Improcedibile.**

Numero Registro Generale: 3459/2009

Parti	Avvocati
C.E.M. S.P.A. Casa Di Cura S. Maria Del Pozzo	Giordano Maria

Contro:

Parti	Avvocati
Asl Na 3 Sud	Peluso Rosa Anna Di Biase Chiara.

Napoli, li' 18/12/2012

Il Direttore di Segreteria

*Distretto Sec. n. 48
Controllo di Pesticidi*

N. 05224/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03459/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3459 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

C.E.M. S.p.A. Casa di Cura S. Maria del Pozzo, in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Vittoria Montone, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giordano, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, piazza G. Bovio, n. 8 (studio Ricciardelli);

contro

Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Anna Peluso e Chiara Di Biase e domiciliata per legge presso la Segreteria del TAR Campania;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo: delle note prot. n. 934 e 941 del



24.03.2009 con le quali il Direttore del Distretto Sanitario 76 dell'ASL NA 3 Sud (già ASL NA 4) ha invitato la CEM ad emettere note di credito per € 214.997,28 ed € 12.725,79 relativamente all'applicazione della regressione tariffaria per le attività di Radiologia e Laboratorio Analisi rese nell'anno 2008; della nota prot. n. 493 del 25.03.2009 con la quale il Direttore del Dipartimento della Riabilitazione dell'ASL NA 3 SUD (già ASL NA 4) ha invitato la CEM S.p.A. ad emettere una nota di credito per € 207.715,55, relativamente all'applicazione della regressione tariffaria per l'attività di FKT resa nell'anno 2008;

nonché per l'annullamento di tutti gli altri atti, ancorché interni o non noti, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali e, in particolare, della delibera dell'ex ASL NA 4 n. 229 del 20.03.2009, successivamente conosciuta e richiamata nella nota medesima; quanto ai motivi aggiunti: della nota prot. n. 2181 del 30.07.2009, successivamente ricevuta, nella parte in cui il Dirigente Responsabile dell'ex Distretto 76 dell'ASL NA 3 SUD (già ASL NA 4), in annullamento delle richieste di note di credito precedentemente formulate con i prot. n. 2991 del 5.11.2008 e n. 934 del 24.3.2009, ha applicato alla CEM il conguaglio regressione tariffaria 2007/2008 e applicazione dello sconto di cui all'art. ,1 comma 796, lett. AO) della L. 296/2006 relativamente all'attività di Laboratorio di Analisi resa negli anni 2007 e 2008, e ha chiesto l'emissione di nota di credito di € 19.718,90; della nota prot. n. 2189 del 30.07.2009 successivamente



ricevuta, nella parte in cui il Dirigente Responsabile dell'ex Distretto Sanitario 76 dell'ASL NA 3 SUD (già ASL NA 4), in annullamento delle richieste di note di credito precedentemente formulate con i prot. n. 2992 del 5.11.2009 e n. 934 del 24.3.2009 ha applicato alla CEM il conguaglio regressione tariffaria 2007/2008 e applicazione dello sconto di cui all'art. 1 comma 796, lett. O) della L. 296/2006 relativamente all'attività di Radiologia resa negli anni 2007 e 2008, e ha richiesto l'emissione di nota di credito di € 227.110,06, nonché per l'annullamento di tutti gli altri atti, ancorché interni o non noti, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali.



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della ASL Na 3 Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti, la C.E.M. S.p.A. Casa di Cura S. Maria del Pozzo ha impugnato le note indicate in epigrafe con cui la ASL NA 3 Sud la ha invitata ad emettere note di credito in applicazione della regressione tariffaria per gli anni 2007/2008.

L'ASL NA 3 Sud ha resistito in giudizio con memoria difensiva.
In vista dell'udienza di discussione la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, rappresentando di aver incassato gli importi delle note impugnate attraverso giudizi civili promossi innanzi al Tribunale civile di Nola.
Per tale ragione il ricorso, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012, deve essere dichiarato improcedibile.
L'esito meramente processuale della presente causa giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3459/09), lo dichiara improcedibile. —

Spese compensate. —

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente FF

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive set of letters.

regione campania
aslnapoli3sud

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.so Alcide De Gasperi n.167 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
FUNZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI LEGALI
Fax. 081.8729817-3173063-3173171
Tel. 081.8729815-8729998- 3173062-317.3060
Mail - aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it
sleg@aslnapoli3sud.it

U.O.S. Contenzioso Amministrativo
Il Responsabile Rosa Anna Peluso
Tel. e Fax 0818729752
E – Mail Pec – ra.peluso@pec.aslnapoli3sud.it



→ Al Resp. Dist. 48

Al Resp. Controllo di Gestione

Oggetto: Sentenza TAR CAMPANIA n.5229-2012 C.E.M.

Unitamente alla presente, e per il seguito di competenza, si trasmette l'atto in epigrafe indicato.

La Responsabile dell'U.O.S
Contenzioso Amministrativo
Avv. Rosa Anna Peluso

Il Direttore
Area Funzionale Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase

ASL. NAPOLI 3 SUD
Ufficio Legale n. 45 - Castellammare di Stabia (NA)
Prot. N. 521 del 15-01-13



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Di Biase Chiara
 Peluso Rosa Anna

Presso:

Peluso Rosa Anna
 Via Nilde Iotti Pomigliano D'Arco Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 17/12/2012 con il n. 5229/2012 ed esito: **Dichiara Improcedibile.**

Numero Registro Generale: 3458/2009

Parti

Avvocati

C.E.M. S.P.A. Casa Di Cura S. Maria Del Pozzo

Giordano Maria

Contro:

Parti

Avvocati

Asl Na 3 Sud

Di Biase Chiara
 Peluso Rosa Anna

Napoli, li' 18/12/2012

Il Direttore di Segreteria

Diret. Sec. n. 48
Cart. Ubboli Destione

N. 05229/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03458/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3458 del 2009, proposto da:
C.E.M. S.p.A. Casa di Cura S. Maria del Pozzo, in persona del legale
rappresentante p.t. dott.ssa Vittoria Montone, rappresentata e difesa
dall'avv. Maria Giordano, presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli, piazza G. Bovio, n. 8 (studio Ricciardelli);

contro

Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Anna
Peluso e Chiara Di Biase e domiciliata per legge presso la Segreteria
del TAR Campania;

per l'annullamento

della nota prot. n. 480 del 25.03.2009 con la quale il Direttore del
Dipartimento della Riabilitazione dell' ASL NA 3 Sud (già ASL NA



4) ha invitato la CEM S.p.A. ad emettere una nota di credito per € 414.541.59 relativamente all'applicazione della regressione tariffaria per l'attività di Assistenza Riabilitativa resa nell'anno 2008; nonché per l'annullamento di tutti gli altri atti, ancorché interni o non noti, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali e, in particolare, della delibera dell'ex ASL NA 4 n. 236 del 20.03.2009, successivamente conosciuta e richiamata nella nota medesima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della ASL Na 3 Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame la C.E.M. S.p.A. Casa di Cura S. Maria del Pozzo ha impugnato la nota prot. n. 480 del 25.03.2009 con la quale il Direttore del Dipartimento della Riabilitazione della ASL NA 3 Sud (già ASL NA 4) la ha invitata ad emettere una nota di credito per € 414.541.59,00 in applicazione della regressione tariffaria per l'attività di assistenza riabilitativa resa nell'anno 2008.

L'ASL NA 3 Sud ha resistito in giudizio con memoria difensiva.

In vista dell'udienza di discussione la ricorrente ha rappresentato la



soppravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, rappresentando di aver incassato gli importi della nota impugnata attraverso giudizi civili promossi innanzi al Tribunale civile di Nola. Per tale ragione il ricorso, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012, deve essere dichiarato improcedibile. L'esito meramente processuale della presente causa giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3458/09), lo dichiara improcedibile. —

Spese compensate. —

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente FF

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.



Via Marconi 66 - 80059 Torre del Greco (NA)
Distretto Sanitario N° 48
Loc. Ponte Citra Ins. L. 219/81 - MARIGLIANO (NA)
Tel.: 081. 841.66.17 - Fax: 081. 841.66.16
Sito: www.aslnapoli3sud.it

Prot. n. 1929
Del 21/02/13

Al Direttore Servizio Affari Legali

E p.c. Al Direttore Servizio GEF
ASL Napoli 3 sud - Loro Sedi

OGGETTO: Sentenze TAR Campania NN. 5224/12 e 5229/12 CEM. **Riscontro.**

Viste le note di codesto Servizio AA.LL., rispettivamente prot. n. 98 e n. 88, entrambe dell'08.01.2013;

Rilevato dalle suddette sentenze che con non poca meraviglia che gli importi relativi ai Giudizi TAR Campania esitati con le sentenze epigrafate siano già stati percepiti attraverso altri giudizi civili promossi dinanzi al Tribunale Civile di Nola,

Atteso che trattasi di importi dovuti a questa Azienda per applicazione di Regressione Tariffaria e sconto tariffario;

SI CHIEDE

Se questo Distretto Sanitario, per quanto innanzi, debba procedere al recupero degli importi già contestati o debba richiedere nuovamente al CTA in questione l'emissione di nuova nota di credito già contestati e impropriamente percepiti.

Tanto si comunica ad evasione della Vs suddetta nota e per i successivi adempimenti di competenza.

Con Osservanza

Il Referente U.O.A.B. D. 48

Dr. L. Capota

Il Direttore Distretto 48

Dr. F. Pizzano

Di. 725/09

cont. 5224/12

Più

€ 518.061,96

Rx Gen-Cim OP

413.054,05

Cont. ud. 831/11 6/3/13

105.007,31 residuo



227.110,06 -

Cont. RTU 2007-2008

205.007,31

122.102,75

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 58658 in data 06-08-13

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

[Signature]

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 5 AGO. 2013 / **A:**

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.	
<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE AMMINISTRATIVO D'AZIEN	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	
	COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	
	U.O.C. GABINETTO	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. Progr. PIAN. VAL. ATTIV. SAN	
	U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. PSICOL.INTEG.DONNA E BAMB.	
	U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 52
	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 53
	U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE	U.O.S. ISPETTIVA AMM.VA	DISTRETTO N. 54
	U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA	U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA	DISTRETTO N. 55
	U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	COORD.TO COMITATO ETICO	DISTRETTO N. 56
	U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	DISTRETTO N. 57
<input checked="" type="checkbox"/>	U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA	COORD.TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 58
	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	DISTRETTO N. 59
	U.O.C. FASCE DEBOLI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA NOLANA
	U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. AREA STABIESE
	U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
	U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 34	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
	U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 48	
	U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TER.	DISTRETTO N. 49	
	U.O.C. GEST.TECN.SISTEMI INFORM.	DISTRETTO N. 50	
	U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 51	